

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-553 del 06/02/2020 |
| Oggetto | VARIANTE SOSTANZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DALLA SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOC. MOLINO DI PIEGA IN COMUNE DI SAN LEO (RN) AD USO "IDROELETTRICO". PROCEDIMENTO RN10A0025 ÷ RICHIEDENTE: AZ. AGRICOLA LOCANDA SAN LEONE. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-564 del 06/02/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno sei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DALLA SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOC. MOLINO DI PIEGA IN COMUNE DI SAN LEO (RN) AD USO "IDROELETTRICO".

PROCEDIMENTO RN10A0025 – RICHIEDENTE: AZ. AGRICOLA LOCANDA SAN LEONE.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge 3 agosto 2009 n. 117 "*Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*" vigente dal 15/08/2009;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*") e n. 2067/2015 "*Attuazione della Direttiva*

2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *"Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *"Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *"Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati"*;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpaee n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio 4.4 – Acque pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1432 del 24/08/2009 con cui è stata rilasciata al Sig. Giancarlo Pianini Mazzucchetti (C.F. PNN GCR 54A31 F250E), con scadenza al 19/10/2025, la concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Marecchia in loc. Piegia del Comune di San Leo ad uso "produzione di forza motrice";

VISTA l'istanza pervenuta il 30/01/2019, registrata in pari data al prot. Arpaee PG/2019/15438, con cui il Sig. Giancarlo Pianini Mazzucchetti (C.F. PNN GCR 54A31 F250E), in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Locanda San Leone (P.IVA 01638720407), ha chiesto la variante alla concessione n. 1432 del 24/08/2009 per la realizzazione di modifiche alle opere di presa dell'impianto con aumento della portata massima derivabile da 105 l/s a 600 l/s per uso "idroelettrico";

DATO ATTO che con la determinazione n. 1432 del 24/08/2009, al punto 2) del dispositivo, il canone annuo di concessione è stato determinato in €. 126,60 (euro centoventisei/60);

VERIFICATO che i canoni annui sono stati regolarmente versati, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo sarà esercitato mediante canale di adduzione posto in sponda destra del fiume Marecchia con opera di presa in loc. Piegia del Comune di San Leo (RN) su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 20 antistante le particelle 51-25 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X = 766.394 Y =868.125;
- la restituzione della risorsa idrica è localizzata in loc. Molino di Piegia in Comune di San Leo su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 19 antistante la particella 93 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X = 767.260 Y =868.793, per un tratto sotteso pari a 1,63 Km.;
- la portata massima richiesta è di 600 l/s e la media annua di 252 l/s;

- la risorsa richiesta viene utilizzata a servizio di un impianto “idroelettrico”;
- potenza nominale: 16,7 kW;

PRESO ATTO:

- che la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 51 del 20/02/2019 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- della nota del 27/02/2019, assunta al prot. PG/2019/31830 in pari data , con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della variante alla concessione;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 3533 del 28/11/2019, registrata al prot. Arpae PG/2019/185961 in data 03/12/2019, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato disciplinare di concessione;
- della nota del 10/05/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/74076, con la quale il l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ha espresso prescrizioni al progetto definitivo di variante, riportate nell’allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d’uso della richiesta di concessione rientra nell’uso “idroelettrico” di cui alla lett. e) dell’art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:

- il prelievo insiste sul corpo idrico del fiume Marecchia contraddistinto dal cod. 19000000000 3.3ER in stato ecologico 2010-2013 “sufficiente” e non in stress idrico;
- l’intensità dell’impatto della derivazione risulta “lieve”, in quanto risulta “lieve” l’alterazione idrologica (portata massima prelevata $D = 0,60 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media del corpo idrico $Q_m = 6,01 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D/Q_m < 12,5\%$) e trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l’impatto della singola derivazione ricade nell’ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) proposto dal richiedente, nella misura di 570 l/s nel periodo estivo e 780 l/s nel periodo invernale, è accoglibile ai sensi della deliberazione n.4/2017 “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici”;

STABILITO che il canone annuale per l’uso “idroelettrico”, calcolato applicando l’art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 241,16 (euro duecentoquarantuno/16) per l’anno 2020;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 25/01/2019 al versamento della somma di €. 99,00 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 04/02/2020 al pagamento del canone per l'annualità 2020 pari complessivamente a €. 241,16 (euro duecentoquarantuno/16);
- ha provveduto in data 04/02/2020 al versamento della somma di €. 250,00 (euro duecentocinquanta) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che la concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2020/18347 del 05/02/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la variante alla concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 mantenendo invariata la scadenza fissata al **19/10/2025**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente il precedente disciplinare;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di assentire all'Azienda Agricola Locanda San Leone (P.IVA 01638720407), fatti salvi i diritti di terzi, la variante alla concessione n. 1432 del 28/04/2009 rilasciata del Servizio 4,4 – Acque pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino per la derivazione di acque superficiali dal fiume Marecchia ad uso "idroelettrico" mediante canale di adduzione posto in sponda destra del fiume Marecchia con opera di presa in loc. Piegia del Comune di San Leo (RN) su area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 20 antistante le particelle 51-25 e restituzione della risorsa idrica in loc. Molino di Piegia in Comune di San Leo su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 19 antistante la particella 93 con un tratto sotteso pari a 1,63 Km., nonché di fissare una portata massima pari a 600 l/s per una potenza nominale di concessione di 16,7 kW - **Procedimento RN10A0025**. La nuova opera di presa è rappresentata nell'elaborato grafico allegato (Tavv. 3a datata luglio 2019) quale parte integrante del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di mantenere invariata la scadenza al **19/10/2025**;

4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2020 e per gli anni successivi in €. 241,16 (euro duecentoquarantuno/16), dando conto che il canone è stato versato in data 04/02/2020;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Azienda Agricola Locanda San Leone (P.IVA 01638720407) per la derivazione di acque superficiali dal fiume Marecchia ad uso “idroelettrico” nel Comune di San Leo (RN) - **Procedimento RN10A0025**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua superficiale è esercitato mediante canale di adduzione posto in sponda destra del fiume Marecchia con opera di presa in loc. Piega del Comune di San Leo (RN) posta su un’area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 20 antistante le particelle 51-25 con coordinate geografiche UTM-RER: X = 766.394 Y =868.125. La restituzione della risorsa idrica è localizzata in loc. Molino di Piega in Comune di San Leo su un’area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 19 antistante la particella 93 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X = 767.260 Y =868.793, per un tratto sotteso pari a 1,63 Km.;

La derivazione avrà le seguenti caratteristiche:

- portata massima di 600 l/s e media annua di 252 l/s;
- la risorsa sarà utilizzata a servizio di un impianto “idroelettrico”;
- potenza nominale di concessione 16,7 kW;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “idroelettrico”. La nuova opera di presa è rappresentata nell’elaborato grafico allegato (Tavv. 3a datata luglio 2019) quale parte integrante del presente atto

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 600,0 l/s ;**
- **portata media di prelievo: 252,0 l/s ;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
6. Il Concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, ovverosia nella misura di 570 l/s nel periodo estivo e 780 l/s nel periodo invernale.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e del volume di acqua derivata ed a trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 19 ottobre 2025**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 19/10/2025**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 10

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna** con nota del 10/05/2019, assunta in pari data al prot. PG/2019/74076, con la quale ha espresso le seguenti valutazioni sul progetto definitivo di variante:

“Si ritiene che l'intervento di adeguamento dell'opera di presa per la nuova portata massima da derivare per l'alimentazione dell'impianto microidroelettrico posto in destra Marecchia in località Piega, in Comune di San Leo (RN), non incida negativamente su habitat e specie di importanza comunitaria presenti nel SIC-ZPS IT409003 e possa essere autorizzato senza procedere alle successive fasi previste dall'iter procedurale della valutazione di incidenza, fermo restando che il prelievo dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla variazione della concessione regionale e, soprattutto, nel rispetto del deflusso minimo vitale.

Prescrizioni:

- 1. L'intervento dovrà essere realizzato, possibilmente, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 16 luglio al 14 marzo, tenendo conto che per interventi di manutenzione ordinaria è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E della Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018);*
- 2. Per eseguire l'intervento previsto non potranno essere realizzate nuove piste carrabili e dovranno essere utilizzate le strade e le piste esistenti;*
- 3. Non tagliare o calpestare la vegetazione arborea e/o arbustiva nelle porzioni di territorio golenale adiacenti l'area di intervento dal momento che si tratta di vegetazione appartenente agli habitat di interesse comunitario: 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia a Salix eleagnos" e 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba";*
- 4. Procedere con cautela e attenzione nei confronti della fauna acquatica, in particolare in caso di interruzione o deviazione del flusso di corrente in alveo, avendo cura di operare esclusivamente in condizioni di alveo asciutto e garantendo la possibilità di movimento dell'ittiofauna;*
- 5. Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali del suolo, durante le operazioni di scavo e spostamento dei materiali litoidi al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;*
- 6. Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;*
- 7. Smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.*

B) La concessione è inoltre soggetta alle prescrizioni contenute nell'atto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna espresse con determinazione dirigenziale n. 3533 del 28/11/2019 che si riportano di seguito ed integralmente:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE;*
- 2. La manutenzione di tutte le opere afferenti all'opera di presa è a totale carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli interventi di manutenzione ordinaria (movimentazione di materiale in alveo limitato alla zona della bocca di presa come da planimetria allegata, lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente); gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal medesimo Servizio; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;*
- 3. È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*

4. *L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;*
5. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
6. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione risulta a rischio da allagamento e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento meteorico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità da allagamento, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
7. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
8. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
9. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
10. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
11. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
12. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
13. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*

Il sottoscritto **Sig. Pianini Mazzucchetti Giancarlo**, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Locanda San Leone e presa visione in data 04/02/2020 del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.